



*Comune
di Signa
Provincia di Firenze*

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE PER TELEFONIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/03/2003.



Premessa

"VISTO quanto stabilito dalla vigente normativa statale e regionale in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia mobile, CONSIDERATA la necessità di integrare lo strumento urbanistico vigente del Comune al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiocomunicazione per telefonia mobile, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con l'esigenza di garantire un'adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia mobile, il COMUNE DI SIGNA, con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ approva, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il seguente REGOLAMENTO".

Art. 1 **Oggetto**

Sono oggetto del presente Regolamento le richieste di concessione e di autorizzazione relative ai siti destinati all'installazione degli impianti di radiocomunicazione per telefonia mobile, denominati Stazioni Radio Base (S.R.B.).

Art. 2 **Strumenti emessi dal comune**

Il Comune con l'approvazione del presente Regolamento, emette un modello valutativo e approva anche il "Piano delle Aree Comunali", che contiene il censimento delle proprietà immobiliari del Comune ritenute idonee a ospitare le S.R.B. Le aree di proprietà del Comune avranno priorità nello specifico criterio del modello di valutazione.

Art. 3 **Ambiti di applicazione**

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

- Gli impianti che comportano l'emissione di onde elettromagnetiche dovranno essere installati preferibilmente in zone definite nel P.R.G. come zone "E", ovvero "a prevalente destinazione agricola" e preferibilmente non su edifici destinati ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio dell'impianto stesso. Tali aree avranno priorità nello specifico criterio del modello di valutazione.



Il centro di radiazione dovrà essere posto ad un'altezza tale da porre il limite inferiore del box relativo al valore massimo consentito dalle leggi vigenti (V/m) più in alto della massima altezza edificabile prevista dal P.R.G. per la zona prescelta per l'installazione. Tale altezza dovrà essere segnalata in calce alla planimetria sensibile. L'integrazione con sistemi di telefonia mobile (esistenti o progettati) e la equa distribuzione (regolamentata dal D.M.381/98) fra i gestori, costituiranno motivi di priorità nei relativi criteri previsti dal modello di valutazione.

- Al fine di garantire un corretto insediamento urbanistico, come previsto dalla L.36/01, vengono individuati tre ambiti territoriali principali, dove la localizzazione è possibile solo nel rispetto di specifici limiti di campo.

Questi ambiti territoriali sono di seguito elencati.

Territorio Urbanizzato: territorio comunale edificato o destinato all'edificazione, così come definito dal vigente P.R.G.. In questo ambito territoriale il livello di campo elettrico totale ammesso è quello stabilito dalle leggi vigenti.

Aree Sensibili: aree destinate ad asili, scuole elementari, scuole medie inferiori, ospedali, case di cura e di riposo.

All'interno del perimetro di tali aree allargato di 100 m in tutte le direzioni, non è ammessa l'installazione di S.R.B.

Al fine di garantire l'obiettivo di qualità ambientale, la maggior distanza di una S.R.B. dal ricettore sensibile costituisce criterio di priorità e verrà valutato in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza. dal limite di questa fascia entro ulteriori 100 m, considerando il massimo del punteggio se al di fuori dei 200 m.

Aree di interesse Paesaggistico–Ambientale–Architettonico: aree dove l'eventuale installazione di S.R.B. è subordinata alla verifica di compatibilità ambientale ai sensi del P.R.G. vigente.

In queste aree si devono minimizzare impatti di tipo visivo degli impianti.

La definizione di tali aree viene emanata insieme a questo regolamento.

Art. 4

Concessioni e Autorizzazioni

L'installazione di una S.R.B. è subordinata al rilascio da parte dell'Ufficio Competente denominato Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Signa della Concessione Edilizia e della Autorizzazione all'Installazione.

Art. 5

Concessione Edilizia



Per l'ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti delle società richiedenti l'installazione delle S.R.B., dovranno presentare al S.U.A.P. del Comune di Signa, una domanda unica redatta secondo la procedura prevista dal D.P.R. 447/98 e successive modifiche e dal Regolamento di organizzazione del S.U.A.P. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 16.10.2000, unitamente al modello di "richiesta di concessione/autorizzazione ad edificare (colore giallo)" e tutta la documentazione prevista dalla scheda C01.

Art. 6

Autorizzazione alla ISTALLAZIONE delle S.R.B.

I titolari, i legali rappresentanti o i procuratori delle società richiedenti l'installazione delle S.R.B., dovranno presentare al S.U.A.P. del Comune di Signa, unitamente alla domanda unica di cui all'art. 5 del presente regolamento, il modello di "richiesta di autorizzazione all'installazione di una S.R.B. (vedi allegato VI) e tutta la documentazione indicata nella scheda C01_EM. (vedi allegato V).

Art. 7

Conformità degli Impianti

Tutti gli impianti che fanno parte delle S.R.B., nelle fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, sono soggetti al rispetto delle disposizioni specifiche per l'esposizione a campi elettromagnetici, citate nella premessa del presente Regolamento, e delle disposizioni generali che regolano la progettazione e l'installazione in sicurezza di impianti. Del rispetto di queste ultime si deve dar conto allegando ai documenti di cui agli artt. 5 e 6 opportuna documentazione di progetto, conformità alla regola dell'arte, e (ove previsto) di collaudo, relativa a ciascuna singola parte d'impianto, come previsto dalla L. 46/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Installazioni su proprietà pubbliche

Le richieste di installazioni su immobili di proprietà del demanio comunale, ritenute idonee secondo il presente Regolamento, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione aggiuntiva:

- atto di convenzione tra il comune proprietario e la società richiedente, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali dell'installazione;



- atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze;

Art. 9

Procedura di gestione delle richieste

Le schede e la documentazione ad esse allegata di cui agli artt. 5, 6 e 7 vengono valutate dall'ufficio urbanistica seguendo la procedura indicata agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

I risultati della valutazione sono quindi comunicati alla Commissione Edilizia Comunale e alla Commissione Edilizia Integrata che, acquisita la documentazione completa, procedono all'esame finale delle richieste e all'emissione del parere sulla concessione edilizia.

L'emissione del parere definitivo da parte del Comune, la cui tipologia è descritta e regolamentata nel successivo Art. 13 del presente Regolamento, avviene entro 60 gg dalla presentazione della domanda completa di tutta la necessaria documentazione.

In allegato I è riportato il diagramma di flusso della procedura di gestione delle richieste di concessione e autorizzazione.

Art. 10

Valutazione ufficio urbanistica

L'ufficio urbanistica, secondo la procedura S.U.A.P., esamina la completezza della documentazione e solo a seguito dell'esito positivo di tale verifica passa alla valutazione tecnica mediante l'applicazione del "Modello Valutativo" di cui al seguente Art. 11.

In caso di incompletezza della documentazione allegata, il procedimento amministrativo resta sospeso. Di tale sospensione ne verrà data comunicazione al richiedente insieme con l'indicazione delle necessarie integrazioni da produrre.

Art. 11

Modello Valutativo

La valutazione della compatibilità di una S.R.B. con il sito proposto dal richiedente per la sua installazione e, più in generale con la porzione di territorio comunale ove si prevede di collocarla, è basata in prima approssimazione sul risultato dell'applicazione di un modello matematico.

Questo strumento di calcolo tiene conto dei vincoli di rispetto dell'ambiente e di rispetto della salute dei cittadini previsti dalla legge, nonché delle regole di salvaguardia proposte dall'amministrazione comunale. Viene effettuata una valutazione comparata, sovrapponendo e intersecando le caratteristiche degli impianti con le esigenze del territorio



ricercando soluzioni ottimali che possano soddisfare sia le necessità di copertura previste dai piani di rete dei gestori della telefonia mobile che le regole di protezione e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico fissate dalla legislazione nazionale, regionale e dalle deliberazioni comunali.

Ciascuna richiesta viene schematizzata secondo il sistema di variabili di ingresso riportato nell'allegato II del Regolamento.

Le variabili sono raggruppate in quattro categorie informative, denominate "ambiti", corrispondenti a dati di tipo territoriale, burocratico, tecnico e a specifici vincoli comunali. A ciascuna variabile viene assegnato un valore, corrispondente alla caratteristica della richiesta che essa rappresenta. L'assegnazione è automatica per le variabili che si riferiscono a grandezze numerabili, di cui è nota la dimensione, che viene convertita secondo le classi di variabilità. L'assegnazione è "manuale" per le variabili che rappresentano grandezze non numerabili e che implicano giudizi di merito circa il livello di rispondenza a standard di qualità o di sicurezza. Per le assegnazioni "manuali" sono previste opportune tabelle di conversione che semplificano l'assegnazione, rendendo il più possibile oggettivo, omogeneo e imparziale il giudizio di merito.

Dal punto di vista computazionale il modello è basato sul meccanismo della media multipla ponderata. I valori di ponderazione sono specificati in tabelle e basati sull'importanza relativa delle variabili e dei criteri all'interno dell'ambito di appartenenza.

L'applicazione del modello valutativo porta a una serie di punteggi parziali relativi agli ambiti e a un punteggio complessivo, generato come "media ponderata delle medie", secondo una tabella di ponderazione degli ambiti.

Dal punteggio complessivo scaturisce la valutazione finale di merito della richiesta che viene fornita alle commissioni destinate a esprimere il parere circa la concessione.

Nell'allegato III del Regolamento è riportata la descrizione dell'algoritmo di calcolo e la schematizzazione del modello valutativo.

Nell'allegato IV del Regolamento sono riportate le tabelle contenenti i possibili valori delle variabili dei diversi ambiti informativi, le tabelle dei pesi usati per il calcolo delle medie ponderate e le tabelle per l'interpretazione dei punteggi.

Art. 12 **Servitù**

Richieste di nuove installazioni che risultino, in base al criterio specifico contenuto nel modello valutativo, eccessivamente vicine ad altre esistenti, vengono giudicate integrabili facendo ricorso alla condivisione di infrastrutture impiantistiche. Ciò rende possibile garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e il contenimento dei livelli di campo complessivi. L'integrazione per servitù deve essere corredata da documentazione specifica, indicata nella scheda C01_EM.



Il mancato raggiungimento di un accordo di servitù fra richiedenti, in ordine alla condivisione del sito di installazione dei rispettivi impianti, comporta una diminuzione dei punteggi parziali assegnati per il relativo ambito in applicazione del modello valutativo commisurata all'entità dell'impatto visivo.

Art. 13 **Formulazione del parere**

Il parere finale complessivo viene formalizzato mediante un punteggio in centesimi, derivante dall'applicazione dell'algoritmo di cui all'articolo 10, ricadente in una delle seguenti fasce di merito:

- a) alle richieste che ottengono punteggi complessivi compresi tra 76 e 100 punti verrà rilasciato parere favorevole (impianto idoneo);
- b) alle richieste che otterranno punteggi complessivi compresi tra 0 e 25 punti verrà rilasciato parere contrario (impianto non idoneo);
- c) per le richieste che otterranno punteggi complessivi compresi tra 26 e 75 il parere verrà giudicato "integrabile" e sospeso in attesa che il richiedente produca le necessarie integrazioni.

Ogni parere è corredato da motivazioni sui risultati ottenuti nei vari ambiti allo scopo di fornire ai richiedenti delle concessioni e autorizzazioni che ricadono nella casistica di cui alla lettera c), indicazioni per le integrazioni da produrre.

Il tempo massimo per la produzione delle integrazioni è fissato in 60 giorni dalla data di trasmissione del parere. Oltre tale termine o in caso di non adempimento al merito delle integrazioni previste, la richiesta viene considerata decaduta e deve essere ripresentata completamente.

L'assenza del parere favorevole di compatibilità elettromagnetica rilasciato dall'ARPAT su richiesta del Comune, della Concessione edilizia ed il mancato rispetto delle distanze da aree sensibili comportano, anche singolarmente, la non ammissibilità della domanda.

Art. 14 **Esame e verifica della documentazione**

Per la lettura ed interpretazione di tutta la documentazione prodotta, il Comune potrà avvalersi di tecnici esterni specializzati in materia, da individuare ed incaricare selezionandoli tra professionisti in nessun modo legati ai singoli competitori del settore.

Art. 15 **Modifiche**



Ogni modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile già installati, che non rientri nell'ordinaria manutenzione, è soggetta alla medesima procedura prevista dal presente Regolamento per il rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti.

Art. 16 **Vigilanza e controlli**

Le funzioni di controllo e vigilanza sulle installazioni S.R.B. vengono svolte dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. (U.O. di Fisica Ambientale) e sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti alle Aziende Sanitarie Locali.

Nei casi di installazione e/o esercizio di S.R.B. non conformi al disposto del presente Regolamento, il Comune avvia un procedimento amministrativo tendente a riportare l'impianto nella norma, in caso di inadempienza il Comune provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione ordinando, in caso di revoca, l'immediata cessazione dell'attività.

Art.17 **Descrizione impianto in loco**

Un cartello descrittivo delle caratteristiche dell'installazione deve essere apposto, a cura del gestore, presso l'impianto in posizione visibile da area pubblica. Tale cartello deve essere realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici, di dimensioni A4 e riportante i seguenti dati:

- codice comunale della stazione radio base;
- nome gestore;
- codice attribuito dal gestore alla stazione radio base;
- bande di frequenza di lavoro;
- numero di celle;
- potenza per singolo trasmettitore e potenza totale in uscita;
- potenza effettiva irradiante (effective radiated power);
- altezza della base dell'antenna in m.



Art. 18

Responsabilità e inadempienze

Le responsabilità per i danni provocati nell'esercizio degli impianti per telefonia mobile installati sono a carico esclusivo dei rispettivi gestori. Copia di un estratto dello schema del contratto di assicurazione, contenente i dati identificativi del sito e la relativa copertura assicurativa, deve far parte della documentazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 19

Diritto all'informazione

A tutti i cittadini direttamente interessati è garantito, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti alle procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'installazione o la modifica delle S.R.B.

Art.20

Rimozione dell'impianto

In caso di rimozione dell'installazione, per scadenza della concessione ministeriale o per disattivazione autonoma dell'impianto ricetrasmittente da parte del gestore, quest'ultimo ha obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla disattivazione, in assenza di impedimenti autorizzativi comprovati.

Art.21

Modifiche ed integrazioni degli allegati

Le modifiche e integrazioni degli allegati I, II, III, IV, V e VI del presente regolamento, potranno essere apportate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.22

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore al momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.